



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.uslumbria1.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Veterinario di Sanità Animale

Via XIV Settembre, 79 - Parco S. Margherita (pad. Zurli)

06121 PERUGIA (IT) - Tel. +39 075 5412427 – Fax +39 075 96676224

Umbriafiore spa

[umbriafiore@pec.it](mailto:umbriafiore@pec.it)

Regione dell'Umbria

Direzione regionale Salute e Welfare

SERVIZIO: Prevenzione, sanità

veterinaria, sicurezza alimentare

[direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)

OGGETTO: Norme sanitarie "55ª Mostra nazionale "AGRIUMBRIA", 5 – 7 aprile 2024.  
Centro Fiere Maschiella Piazza Moncada 06083 Bastia Umbra (PG).

In allegato si trasmettono le norme di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio f.f.

Sergio Scorcelletti (\*)

(\*) documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni e delle regole tecniche per la firma digitale attualmente vigenti



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**SERVIZI VETERINARI DI SANITA' ANIMALE E IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZ. ZOOTECHNICHE**  
**Distretto Assisano – Piazza del Tabacchificio 8 – 06083 Bastia Umbra (PG)**  
**Tel. 075 8020212 – Fax 075 8020205**

### **NORME SANITARIE**

55ª Mostra nazionale “**AGRIUMBRIA**”, 5 – 7 aprile 2024  
Centro Fiere Maschiella - Piazza Moncada – 06083 Bastia Umbra (PG)  
CODICE DELLA FIERA: **002PG00M**

#### **A - NORME SPECIFICHE PER LE VARIE SPECIE ANIMALI**

##### **1) BOVINI – BUFALINI**

- a) I bovini e bufalini sono ammessi alla Mostra esclusivamente se provenienti da stabilimento indenne ai sensi della Normativa Comunitaria vigente (ex ufficialmente indenne) da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica;
- b) Gli animali devono essere stati sottoposti a visita clinica ufficiale con esito favorevole, nelle 48 ore precedenti il carico;
- c) in riferimento alla RINOTRACHEITE INFETTIVA (IBR): gli animali devono essere stati sottoposti, indipendentemente dall'età del soggetto, a controllo sierologico con esito negativo mediante test ELISA gB nei 30 giorni precedenti l'ingresso alla Fiera; nel caso di soggetti vaccinati con vaccino deleto, sono stati sottoposti, indipendentemente dall'età del soggetto, a controllo sierologico con esito negativo mediante test ELISA gE nei 30 giorni precedenti l'ingresso alla Fiera. Nei 30 giorni antecedenti la partenza verso la Fiera, gli animali devono sottostare ad un isolamento sanitario presso l'allevamento di origine o stabilimento di quarantena riconosciuto;
- d) Le Norme Sanitarie riguardanti la Malattia Emorragica Epizootica del cervo (EHD) e la Febbre Catarrale degli ovini (BT), sono riportate in apposite Sezioni.

In esecuzione dell'accordo 28 aprile 2022, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i bovini e bufalini provenienti da territori sprovvisti di qualifica sanitaria per tubercolosi e/o brucellosi dovranno essere sottoposti alle prove di cui all'accordo stesso. Detti animali non potranno essere movimentati, in uscita dalla Fiera, verso territori indenni per tubercolosi e/o brucellosi.

Gli animali dovranno essere scortati dal Documento di accompagnamento, previsto dall'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, nel quale dovranno essere attestati da un Veterinario Ufficiale i requisiti sopra esposti.

##### **2) OVINI E CAPRINI**

- a) Gli ovini e i caprini sono ammessi alla Mostra esclusivamente se provenienti da stabilimento indenne ai sensi della Normativa Comunitaria vigente (ex ufficialmente indenne), da brucellosi ovi-caprina;
- b) Gli animali dovranno essere scortati dal Documento di Accompagnamento, previsto dall'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- c) È consentito l'ingresso in Fiera solo ad animali identificati individualmente (non consentito ingresso ad animali con c.d. modalità semplificata di identificazione);

- d) Gli animali devono essere stati sottoposti a visita clinica ufficiale con esito favorevole, nelle 48 ore precedenti il carico da riportare nel documento di accompagnamento;
- e) Le Norme Sanitarie riguardanti la Malattia Emorragica Epizootica del cervo (EHD) e la Febbre Catarrale degli ovini (Blue tongue), sono riportate in apposite Sezioni.

In esecuzione dell'accordo 28 aprile 2022, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato in G.U. n.131 del 07/06/2022, gli ovini e i caprini di età superiore ai 6 mesi provenienti da territori sprovvisti di qualifica sanitaria per brucellosi dovranno essere sottoposti alle prove di cui all'accordo stesso.

Detti animali non potranno essere movimentati, in uscita dalla Fiera, verso territori indenni per brucellosi.

#### **Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD) (sia per bovini che per ovi-caprini):**

Per i territori della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, soggetti a restrizioni, ai sensi della nota DGSAF prot. 3196 del 6.2.2023 del Ministero della Salute, la movimentazione potrà avvenire previa esecuzione della PCR per EHDV con esito negativo su ogni singolo animale da movimentare (da riportare nel Documento di accompagnamento).

Per i suddetti spostamenti è obbligatorio procedere al trattamento con insetto repellenti degli animali da movimentare.

L'efficacia del trattamento deve avere una durata di almeno 7 giorni e protrarsi fino al giorno della partenza. Trascorsi almeno 7 giorni dall'inizio del trattamento gli animali devono essere sottoposti al test PCR (i cui esiti dovranno essere riportati nel Documento di accompagnamento).

#### **Febbre Catarrale degli ovini (Blue tongue) - (sia per bovini che per ovi-caprini):**

l'Umbria risulta territorio soggetto a restrizioni per sierotipi 1 e 4, pertanto gli animali sono ammessi alla Fiera a condizione che:

siano provenienti da zona soggetta a restrizioni per gli stessi sierotipi della zona di destinazione e gli animali oggetto di movimentazione non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto

oppure

se provenienti da zona soggetta a restrizioni per uno o più sierotipi diversi dalla zona di destinazione siano stati sottoposti nei 7 giorni precedenti l'ingresso alla Fiera, con esito negativo, alla prova della PCR, rivolta a rilevare il/i sierotipo/i presente/i nel territorio di provenienza ma assente/i in quello di destinazione; detta prova, i cui esiti dovranno essere riportati nel Documento di accompagnamento, deve essere effettuata almeno 14 giorni dopo un trattamento di protezione dagli attacchi degli insetti vettori.

In tutti i casi previsti vige inoltre quanto segue:

- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
- gli automezzi devono essere trattati con insetticidi autorizzati;
- gli animali devono essere individualmente protetti da attacco di vettori mediante l'utilizzo di insetto repellenti prima e durante il trasporto, nonché durante la permanenza in Fiera e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto utilizzato.

Le attestazioni dell'avvenuto trattamento del mezzo di trasporto e degli animali, devono essere riportate a cura rispettivamente del trasportatore e del detentore degli animali, negli appositi riquadri del Documento di accompagnamento.

#### **I bovini e gli ovi-caprini non sono ammessi alla Fiera se provenienti da allevamento sede di focolaio.**

### 3) SUINI

**In considerazione della situazione epidemiologica nazionale nei confronti della Peste Suina Africana non sono ammesse introduzioni di animali delle specie sensibili all'interno del quartiere fieristico.**

### 4) AVICOLI

- a) la partecipazione alla Fiera è consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari (D.M. 30 maggio 2023, Allegato A punto 11);
- b) lo stabilimento di provenienza deve essere stato sottoposto, nei 30 giorni precedenti la movimentazione, ad esame sierologico nei confronti dell'Influenza Aviaria con esito favorevole. Tale esame non è invece previsto per gli stabilimenti per l'allevamento e la commercializzazione di avicoli ornamentali, laddove non ospitano anche specie di *Gallus gallus*;
- c) gli animali devono essere stati vaccinati contro la Malattia di Newcastle secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) gli animali dovranno essere scortati dal Documento di accompagnamento previsto dall'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in cui sia attestato dal Servizio Veterinario della USL competente, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, quanto segue:
  1. che gli animali provengono da uno stabilimento in cui nei 30 giorni precedenti la movimentazione non è stata diagnosticata l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle
  2. che l'allevamento non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di malattie infettive e/o diffuse della specie
  3. che gli animali siano risultati clinicamente sani nelle 48 ore precedenti la movimentazione

### 5) LAGOMORFI

Dovranno essere scortati dal Documento di accompagnamento previsto dall'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, integrato da attestazione sanitaria comprovante visita clinica favorevole eseguita nelle 48 ore precedenti il carico e in cui sia specificatamente indicato che:

- a) provengono da uno stabilimento in cui non si sono verificati casi di Mixomatosi e Malattia emorragica virale da almeno 6 mesi;
- b) gli animali di età superiore a 30 giorni sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale.

### 6) EQUIDI

Gli EQUIDI (Cavalli – Asini – Muli - Bardotti) non potranno essere ammessi alla mostra se non in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Documento identificativo (passaporto o documento unico di identificazione a vita) ed identificazione con dispositivo (elettronico) di identificazione individuale per gli equidi nati dopo il 31/12/2006, ovvero per gli equidi nati prima del 01/01/2007, che siano identificati in conformità con la decisione 93/623/CEE della Commissione e la decisione 2000/68/CE della Commissione;
- b) Documento di accompagnamento, previsto dall'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, riportante gli estremi del microchip o del passaporto;
- c) Gli equidi di età superiore ai 12 mesi saranno ammessi solo se negativi al test nei confronti dell'Anemia Infettiva Equina effettuato da non più di 12 mesi in caso di muli ed equidi provenienti da aziende in cui siano presenti anche muli o da non più di 36 mesi in caso di equidi non rientranti nella fattispecie di cui sopra

prevista dal Decreto 02 febbraio 2016” Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo per l’anemia infettiva degli equidi” (GU Serie Generale n.96 del 26/04/2016).

### **B - NORME GENERALI per tutti gli animali ammessi alla Mostra**

Il Servizio Veterinario al momento dell’ingresso degli animali nell’area della manifestazione verificherà che gli stessi siano scortati dal Documento di accompagnamento redatto conformemente alla Sezione A (Norme specifiche per le varie specie animali), ne verificherà lo stato sanitario e vigilerà sul medesimo sino al termine della manifestazione.

Una copia di tali certificazioni dovrà essere lasciata ai Veterinari Ufficiali dell’AUSL Umbria 1 prima della sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati.

Eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere al quartiere fieristico.

L’assistenza zoiatrica degli animali ospitati nell’area della manifestazione sarà assicurata per tutta la durata della medesima da veterinario/a libero professionista formalmente incaricato dall’ente organizzatore.

La registrazione automatica delle movimentazioni verso e dalla Fiera avviene in base alle informazioni contenute nei Documenti di accompagnamento. La registrazione del movimento avverrà il giorno successivo alla data di partenza indicata nel Documento con destinazione o provenienza Fiera (il calcolo tiene conto dell’orario di partenza e della durata del trasporto).

Per Bovini, Ovini e Caprini la registrazione del rientro nello stabilimento di provenienza o dell’ingresso in altro stabilimento (vendita nei casi consentiti) avverrà in automatico il giorno seguente la compilazione del Documento di accompagnamento da parte del Delegato della Fiera.

Per gli Equidi il rientro da Fiera deve essere eseguito manualmente non esistendo in BDN, ad oggi, il Registro Fiere equidi.

*(Le regole di movimentazione previste dal DM 07 marzo 2023 sono in corso di implementazione nella Banca Dati Nazionale. Quelle sopra esposte sono le funzionalità ad oggi attivate).*

I requisiti strutturali, di sanità e benessere animale, di gestione delle registrazioni e della biosicurezza sono contenuti nel Piano di autocontrollo, previsto nell’Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023, predisposto dall’Ente organizzatore

### **C - DISCIPLINA DEI TRASPORTI**

Tutti gli animali che accedono alla Fiera, dovranno pervenire alla manifestazione con veicoli e in condizioni conformi a quanto previsto dal Regolamento CE 1/2005 sulla protezione e benessere degli animali durante il trasporto.

I trasportatori dovranno essere muniti di idonea autorizzazione al trasporto, verificabile su richiesta dei Servizi Veterinari. Si precisa che l’autodichiarazione per il trasporto dei propri animali, prevede la percorrenza massima di 65 Km dall’azienda di origine alla destinazione finale.

I conducenti dovranno esibire all’ingresso della Fiera:

- a) documento di accompagnamento, previsto dall’articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 in duplice copia (una copia verrà consegnata al Servizio Veterinario all’ingresso della manifestazione), associato ad ogni singolo viaggio;
- b) attestazione dell’avvenuta disinfezione mediante documento, datato, firmato e riportante il numero di targa e l’ora dell’avvenuta disinfezione

Ultimato lo scarico, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali dovranno recarsi presso la stazione autorizzata più vicina per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi.

**D - VALIDITA' DELLE PRESENTI NORME SANITARIE**

**I Servizi Veterinari si riservano la facoltà di apportare modifiche alle presenti Norme Sanitarie per sopraggiunte disposizioni legislative o mutate situazioni epidemiologiche.**

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

Uffici Veterinari Distretto Assisano – Piazza del Tabacchificio n. 8 – Bastia Umbra (PG)

tel. 075/8020008 – fax 075/8020205

Referente sanitario della manifestazione: Dr. Luca BERTANI

Bastia Umbra, 05/01/2024

Il Direttore del Servizio Sanità Animale  
Sergio Scorcelletti (\*)

(\*) documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni e delle regole tecniche per la firma digitale attualmente vigenti